

Palermo,

1 Giugno 2010

**www.dottorini.com**

FEDERCONSUMATORI  
VIA BELLOCCHIO 26  
06128 PERUGIA (PG)

Prot. 20.10/41748

**OGGETTO: VEICOLI STORICI.**

*Consulenza giuridica n. 920-1/2010  
Associazione/Ordine FEDERCONSUMATORI  
Istanza presentata il 26/05/2010*

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 63 della L. n. 342 del 2000, è stato esposto il seguente

**QUESITO**

Al fine di poter correttamente orientare i proprio iscritti ed in genere i consumatori, l'Associazione Federconsumatori della Regione Umbria ha chiesto di conoscere il parere della scrivente in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 63 della legge n. 342/2000 in materia di assoggettamento alla tassa automobilistica dei veicoli di particolare interesse storico ed artistico.

**SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

# www.dottorini.com

L'Associazione istante, richiamando un precedente di prassi della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso (nota prot. 2001/81335), ritiene che la condizione di veicolo di particolare interesse storico ed artistico (veicoli immatricolati tra i 20 ed i 29 anni) possa essere autocertificato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000.

## PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare e pregiudiziale si segnala che la risposta alla richiesta di consulenza giuridica viene resa nell'ambito delle competenze svolte dalla scrivente in materia di tasse automobilistiche.

Ed invero, mentre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 10, della legge 27/12/1997 n. 449, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo in materia di tasse automobilistiche sono demandati alle Regioni a statuto ordinario, le stesse attività sono svolte direttamente dalla scrivente per le Regioni a Statuto speciale.

Orbene, relativamente all'esenzione della tassa automobilistica si ritiene di potere condividere quanto rappresentato dall'Associazione istante, relativamente alla non obbligatorietà dell'iscrizione nei registri storici ASI, al fine di poter fruire dell'agevolazione in argomento.

Al riguardo, si osserva, infatti, che, come è noto, il comma 2 dell'art. 63 della legge n.342/2000, prevede l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per "gli autoveicoli (...) di particolare interesse storico e collezionistico" immatricolati da almeno 20 anni".

*"Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:*

*a) i veicoli costruiti specificatamente per le competizioni;*

*b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di*

*partecipazione ad esposizioni o mostre;*

*c) i veicoli, i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume".*

Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce, poi, che *"I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione dall' ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente"*.

Pertanto, per il riconoscimento del beneficio ai veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico non è più richiesto il requisito dell'iscrizione nei registri storici, precedentemente previsto per i veicoli d'interesse storico.

Infatti, il citato comma 2 dell'art. 63 non delinea alcuna procedura di tipo autorizzatorio: per il riconoscimento dello specifico regime di favore non è, quindi, prevista la presentazione all'ASI, o ad altro ente preposto alla tenuta di elenchi di tali veicoli, di alcuna domanda o richiesta di iscrizione in un registro storico, ma è necessario che i veicoli ultraventennali siano individuati dall'ASI con propria determinazione tenuto conto delle caratteristiche precisate al comma 2 dell'articolo 63, lettere a), b) e c).

Per completezza si ricorda che il comma 4 dell'articolo in commento stabilisce che i predetti veicoli sono assoggettati - in caso di utilizzazione sulla pubblica strada - ad una tassa di circolazione forfetaria annuale.

Alla luce di quanto sopra, il cittadino possessore di un veicolo ultraventennale deve stabilire autonomamente, se lo stesso rispetta le condizioni minime stabilite dall'ASI nella propria determinazione annuale e, quindi, se può fruire dell'agevolazione in esame.

Ovviamente, la carenza dei requisiti richiesti comporta il recupero della tassa dovuta e l'applicazione delle relative sanzioni ed interessi.

Si osserva, poi, che normalmente la "determinazione" dell'ASI non contempla un elenco di veicoli, ma si limita a descrivere i requisiti minimi (riconducibili

# www.dottorini.com

sostanzialmente all'autenticità e all'originalità del veicolo nelle parti essenziali che lo compongono), per poter fruire dell'agevolazione in commento.

Più in particolare la "determinazione" dell'ASI, per ciascun veicolo, indica dei requisiti di storicità del veicoli ovvero:

- carrozzeria e/o telaistica conforme all'originale;
- motore del tipo montato in origine dal costruttore o compatibile;
- interni/selleria decorosi.

A tale proposito lo *schema di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio* allegato alla richiesta di consulenza giuridica appare contenere gli elementi indispensabili e sufficienti per poter beneficiare del regime agevolativo in commento.

Ed invero, passando in rassegna i requisiti per poter fruire del regime agevolato, nel già ricordato schema di dichiarazione sostitutiva il sottoscrittore è previsto che attesti:

- che il veicolo non sia adibito ad uso professionale;
- che il veicolo possenga i requisiti oggettivi e soggettivi determinati, annualmente, dal Regolamento Tecnico Nazionale dell'A.S.I. ovvero: 1) vetustà ultraventennale; 2) carrozzeria e telaistica conforme all'originale; 3) motore del tipo montato in origine dal costruttore o compatibile; 4) interni/selleria decorosi.

Gli elementi indicati dallo schema di dichiarazione sostitutiva di atto notorio risultano, quindi, sufficienti a beneficiare del regime agevolativo in questione.

**IL DIRETTORE REGIONALE**

**Dott. Castrenze Giamportone**